

D.D.G. n° 1572/2017

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Servizio 9 - "Sorveglianza ed Epidemiologia valutativa"

U.O. "Registri e Screening Oncologici e di popolazione"

Approvazione convenzione - Progetto CCM: "Intervento per il riconoscimento del disagio psichico perinatale e sostegno alla maternità e paternità fragile da parte della rete dei servizi del percorso nascita e delle cure primarie"

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 6 gennaio 1981 n. 6, art.18;
- VISTO il D.L. 30 dicembre 1992, n.502 nel testo modificato con D.L. 7 dicembre 1993, n 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 14 aprile 2009, n 5;
- VISTO il Regolamento Presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12;
- VISTO il comma 5 dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e s.m.i. inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;
- VISTO il D.P. Reg. n. 1312 del 23/03/2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico all'Ing. Salvatore Giglione;
- VISTA la legge regionale 09 maggio 2017, n. 9 che approva il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2017 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;
- CONSIDERATO che il Ministero della Salute ha istituito con legge n. 138 del 26 maggio 2004 il Centro Nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) che concede finanziamenti di ricerca in base a programmi annuali approvati dal Ministero della Salute;
- CONSIDERATO che con Decreto Ministeriale dell'11 maggio 2015 è stato approvato il programma di attività del CCM per l'anno 2015 e in tale ambito è stato approvato il progetto proposto dalla Regione Emilia Romagna denominato : "Intervento per il riconoscimento del disagio psichico perinatale e sostegno alla maternità e paternità fragile da parte della rete dei servizi del percorso nascita e delle cure primarie";
- CONSIDERATO che è stata stipulata una convenzione tra la Regione Emilia Romagna, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, la Regione Sicilia (U.O. 7.A) e l'ASP di Enna (U.O. 7.B), costituenti l'Unità Operativa n. 7, per la realizzazione del progetto denominato: "Intervento per il riconoscimento del disagio psichico perinatale e sostegno alla maternità e paternità fragile da parte della rete dei servizi del percorso nascita e delle cure primarie";
- VISTA la Convenzione sottoscritta digitalmente tra la Regione Emilia Romagna, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, la Regione Sicilia (U.O. 7.A) e l'ASP di Enna (U.O. 7.B), per la realizzazione delle attività del suddetto progetto e per il quale l'Ente assegnatario del finanziamento di € 12.000,00 è l'ASP di Enna;

CONSIDERATO che occorre provvedere all'approvazione della predetta convenzione che è parte integrante del presente decreto;

DECRETA

ART.1 E' approvata la convenzione tra la Regione Emilia Romagna, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, la Regione Sicilia (U.O. 7.A) e l'ASP di Enna (U.O. 7.B), costituenti l'Unità Operativa n. 7, per la realizzazione del progetto denominato: "Intervento per il riconoscimento del disagio psichico perinatale e sostegno alla maternità e paternità fragile da parte della rete dei servizi del percorso nascita e delle cure primarie", che è parte integrante del presente decreto.

ART.2 - Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico come previsto dall'art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21.

Palermo, 4 AGO 2017

Il Dirigente Generale
Salvatore Cigione

Il Dirigente dell'U.O. 9.2
(Gabriella Dardanoni)



CONVENZIONE

per la realizzazione del progetto "INTERVENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEL DISAGIO PSICHICO PERINATALE E SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ E PATERNITÀ FRAGILE DA PARTE DELLA RETE DEI SERVIZI DEL PERCORSO NASCITA E DELLE CURE PRIMARIE" di cui al programma 2015 del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) approvato con D.M. del 11 maggio 2015, CUP E45I15000060001

TRA

La Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, C.F. 80062590379 (di seguito nominata "DGCPSW-RER"), nella persona del Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, Dott.ssa Adriana Giannini, domiciliata per la carica in Bologna, Viale Aldo Moro, n. 21, sulla base di quanto disposto dalla delibera della Giunta Regionale n. 1889 del 14 novembre 2016

E

Regione Sicilia (U.O. 7.A), C.F. 80012000826 nella persona del Dirigente Generale, Dott. Salvatore Giglione, domiciliato per la carica in Palermo, Via Mario Vaccaro, 5

E

ASP di Enna (U.O.7B), C.F. 01151150867 nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Fidelio Giovanna, domiciliato per la carica domiciliato per la carica in Enna, Viale Diaz n.7/9

costituenti l'Unità Operativa nr. 7

(Ente assegnatario del finanziamento è l' ASP di Enna)

PREMESSO che:

- con la legge 26 maggio 2004, n.138, è stato istituito presso il Ministero della Salute il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) ora Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le Università, con gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca, pubbliche e private, nonché con gli organi della sanità militare;
- il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM), opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della Salute;
- il programma 2015 del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) è stato approvato con Decreto Ministeriale del 11 maggio 2015;
- espletate le attività propedeutiche alla raccolta delle proposte progettuali finalizzate alla realizzazione del Programma di attività 2015, secondo le modalità previste nel suddetto D.M., il Comitato Scientifico del CCM, nella seduta del 3 settembre 2015, ha valutato le proposte progettuali pervenute e quindi approvato la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento;

- tra i progetti ammessi a finanziamento vi è il progetto proposto dalla Regione Emilia Romagna denominato "Intervento per il riconoscimento del disagio psichico perinatale e sostegno alla maternità e paternità fragile da parte della rete dei servizi del percorso nascita e delle cure primarie" (d'ora in avanti Progetto);
- al Progetto è stato attribuito dalla competente struttura ministeriale il Codice unico di progetto (CUP) E45I15000060001;
- tra il Ministero della Salute e la Regione Emilia-Romagna, in qualità di Ente partner della ricerca e responsabile della conduzione del progetto, è stato stipulato apposito Accordo di collaborazione (Allegato 1, parte integrante della presente convenzione), registrato dall'Ufficio centrale del Bilancio il 29 gennaio 2016, al visto nr.97, così come integrato con atto aggiuntivo del 30 marzo 2016 (Allegato 6 parte integrante della presente convenzione);
- l'Accordo di collaborazione contiene quali parti integranti il Piano esecutivo ed il Piano finanziario del Progetto, dettagliati per Unità operativa;
- le attività progettuali sono state avviate in data 24 marzo 2016, secondo quanto richiesto dal Ministero con lettera prot. 0003561/2016;
- la presente convenzione disciplina i rapporti di collaborazione fra la Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare (DGCPW-RER) e l'Unità Operativa (U.O.) nr. 7, costituita dalla Regione Sicilia (U.O. 7.A) e dalla ASP di Enna (U.O.7.B), al fine della buona conduzione del Progetto in coerenza con quanto contenuto nell'Accordo di collaborazione tra il Ministero e la Regione Emilia-Romagna;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Oggetto)

1. Le parti condividono ed accettano il contenuto del Progetto "Intervento per il riconoscimento del disagio psichico perinatale e sostegno alla maternità e paternità fragile da parte della rete dei servizi del percorso nascita e delle cure primarie"
2. L'Unità Operativa (U.O.) 7 costituita dalla Regione Sicilia (U.O. 7.A) e dalla ASP di Enna (U.O. 7.B), si impegna a realizzare, sotto la diretta supervisione della DGCPW-RER, le attività di competenza dettagliatamente descritte nel Piano esecutivo e gestirà le spese relative secondo il Piano finanziario, parti integranti del Progetto,

Articolo 2 (Durata)

1. Le attività progettuali decorrono dal 24 marzo 2016 e termineranno il 23 marzo 2018.
2. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e durata contestuale all'Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione Emilia-Romagna, pertanto la presente convenzione scadrà il 23 marzo 2018.

Art.3 (Referenti delle attività tecnico-scientifiche, amministrative ed economiche)

1. Il referente scientifico del progetto è la Dott.ssa Silvana Borsari, afferente al Servizio Assistenza Territoriale della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna; il referente amministrativo del progetto è la Dott.ssa Cristina

Predieri afferente alla Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale della Regione Emilia-Romagna.

2. I referenti delle attività tecnico scientifiche in capo alla Unità Operativa (U.O.) 7 sono:

la Dott.ssa Dardanoni Gabriella, afferente a Regione Sicilia (U.O. 7.A)

il Dott. Licenziato Roberto, afferente a ASP di Enna (U.O. 7.B)

Il referente per la gestione amministrativa e la gestione delle risorse finanziarie è la Dott.ssa Maria Ferrigno Moscatello, afferente ASP di Enna (U.O. 7.B)

Articolo 4 (Attività, relazioni e verifiche)

1. L'U.O. 7, per effetto di quanto stabilito nel richiamato Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione Emilia-Romagna, si impegna a:

- portare a termine entro la data di scadenza la realizzazione delle attività progettuali oggetto della presente convenzione, così come descritte in dettaglio nel Progetto Esecutivo approvato dal Ministero della Salute;

- trasferire, mensilmente, alla DGCPWS-RER tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto;

- trasmettere alla DGCPWS-RER, entro 15 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre di attività, un rapporto tecnico corredato di relativo abstract ed un rapporto finanziario, secondo i rispettivi modelli predisposti dal Ministero ed allegati alla convenzione;

- trasmettere alla DGCPWS-RER, entro 30 giorni successivi alla scadenza della presente convenzione, un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti corredato di relativo abstract su tutta l'attività svolta nel periodo di vigenza della convenzione stessa unitamente ad un rendiconto finanziario finale relativo a tutte le spese sostenute.

2. I rapporti finanziari di cui ai precedenti alinea dovranno essere redatti sulla base della modulistica predisposta dal Ministero e secondo le voci di spesa indicate nel piano finanziario previsto nel Progetto, fermo restando che il Ministero rimborserà unicamente le somme effettivamente spese e documentate e che rispettano le indicazioni di cui all'Accordo, così come integrato con Atto aggiuntivo, stipulato tra il Ministero della Salute e la Regione Emilia-Romagna. Tali rapporti dovranno essere presentati dalla ASP di Enna (U.O. 7.B), ente assegnatario del finanziamento.

3. La documentazione a supporto delle spese effettuate dovrà essere custodita dalla ASP di Enna (U.O. 7.B) a cura del referente per la gestione amministrativa Dott.ssa Maria Ferrigno Moscatello presso l'ufficio amministrativo che sarà indicato in calce ai rendiconti presentati, e dovrà essere resa disponibile per ogni eventuale verifica regionale o ministeriale.

4. Nell'ipotesi in cui i rapporti e/o i rendiconti non siano considerati esaustivi dal Ministero o dalla DGCPWS-RER, Regione Sicilia (U.O. 7.A) e ASP di Enna (U.O. 7.B), ognuno per la sua competenza, dovranno fornire tempestivamente a Regione le integrazioni e i chiarimenti necessari.

5 Il piano finanziario relativo al progetto, potrà essere modificato una sola volta, previa autorizzazione del Ministero della Salute che valuterà la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità. La richiesta di variazione compete alla DGCPWSW-RER e dovrà essere presentata al Ministero prima degli ultimi 90 giorni della data di fine validità dell'Accordo. La suddetta modifica, inoltre sarà efficace solo successivamente all'autorizzazione comunicata dal Ministero.

6. La DGCPWSW-RER si impegna ad informare tempestivamente l'UO 5 in merito ad eventuali richieste di adattamenti delle attività progettuali oggetto della presente convenzione, avanzate dal Ministero in base ai risultati conseguiti in corso d'opera, concordandole con l'UO 5.

Articolo 5 (Modalità di erogazione del finanziamento)

1. Per l'esecuzione delle attività progettuali di cui all'art. 1, la DGCPWSW-RER erogherà alla ASP di Enna (U.O. 7.B) la quota del finanziamento statale di spettanza, pari ad Euro 12.000,00 (dodicimila,00), quale rimborso delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, come risultanti dai rendiconti finanziari presentati.

2 L' ASP di Enna (U.O. 7.B) dichiara che le attività di cui alla presente convenzione non sono soggette ad I.V.A., ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto si tratta di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.

3. Il finanziamento di cui al primo comma sarà erogato alla ASP di Enna (U.O. 7.B) subordinatamente all'effettivo accredito nel Bilancio regionale delle tre tranches del finanziamento statale, secondo le modalità di seguito riportate:

- 30% dell'importo complessivo, pari ad Euro 3.600,00 (tremilaseicento,00), ad avvenuta sottoscrizione della presente convenzione, accompagnata dalla dichiarazione di conservazione della documentazione di spesa;

- 40% dell'importo complessivo, pari ad Euro 4.800,00 (quattromilaottocento,00), dopo il primo anno di attività, successivamente alla valutazione positiva da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari di cui all'art.4, e subordinatamente alla verifica, attraverso i rendiconti finanziari presentati dalla UO, che le somme già pagate e/o impegnate sono almeno pari al 30% dell'intero importo finanziato alla ASP di Enna (UO 7.B);

- 30% dell'importo complessivo, pari ad Euro 3.600,00 (tremilaseicento,00), nella misura del saldo delle spese effettive sostenute, rendicontate ed approvate, alla conclusione del progetto, previa approvazione da parte del Ministero della Salute della Rapporto tecnico finale e del Rendiconto finanziario finale.

4. In caso di valutazione negativa da parte del Ministero della documentazione di cui all'art. 4, dei rapporti tecnici, dei rendiconti economici e degli abstract, DGCPWSW-RER sospende l'erogazione del finanziamento.

5. In ogni caso il ritardo, la sospensione o la revoca dell'erogazione dei finanziamenti ministeriali determinerà, contestualmente l'esonero, temporaneo o definitivo, della DGCPWSW-RER dall'obbligo di liquidazione degli importi previsti per la ASP di Enna (U.O. 7.B).

6. Qualora il Ministero non valutasse positivamente le relazioni di cui all'art.4, l'ASP di Enna (U.O. 7.B) si impegna a restituire alla Regione Emilia-Romagna le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo le modalità ed i tempi che saranno comunicati per iscritto dalla Regione stessa.

7. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata o irregolare attuazione della presente convenzione.

Art. 6 (Proprietà dei risultati del progetto)

1. I risultati del progetto, ivi incluse le relazioni di cui all'articolo 4, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla U.O. 7 nell'ambito o in occasione dell'esecuzione della presente convenzione, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

2. È fatto comunque obbligo alla U.O. 7 di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili alla DGCPWS-RER, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero della Salute.

3. È fatto obbligo alla U.O. 7 di richiedere, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la preventiva autorizzazione al Ministero, per il tramite della DGCPWS-RER, prima della diffusione parziale o totale dei dati relativi al progetto.

4. Qualsiasi documento o prodotto inerente il progetto deve contenere l'indicazione: "Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute - CCM".

Articolo 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari e codice unico di progetto)

1. Le parti s'impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni e di quelle sul Codice Unico di Progetto di cui alla Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Articolo 8 (Risoluzione)

1. Costituisce motivo di risoluzione della presente convenzione l'accertamento da parte del Ministero e/o della Regione Emilia-Romagna che lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 non avvenga, per qualsiasi causa, secondo i tempi e le modalità dell'Accordo.

2. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'articolo 4, di grave violazione degli obblighi di cui alla presente convenzione, per cause imputabili alla U.O.7., che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, la Regione Emilia-Romagna intima per iscritto alla U.O. 7, a mezzo di raccomandata a/r o posta elettronica certificata, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso

inutilmente detto termine, la presente convenzione si intende risolta di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.

4. E' espressamente convenuto che in caso di risoluzione della presente convenzione, l'ASP di Enna (U.O.7.B) ha l'obbligo di provvedere, entro cinquanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione della convenzione.

Articolo 9 (Controversie)

1. Per ogni controversia che possa verificarsi in ordine all'adempimento della presente convenzione, le parti eleggono il Foro di Bologna.

Articolo 10 (Registrazione)

1. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, a cura della Parte che avrà avuto interesse alla registrazione.
2. L'imposta di bollo, se dovuta, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n.642 e successive modificazioni, verrà assolta a carico dell'ente su cui ricade l'obbligo dell'assolvimento, "ASP di Enna", in modalità virtuale secondo autorizzazione - Agenzia delle Entrate prot. n. 0024075 del 12/07/2013

Articolo 11 (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione si rinvia all'Accordo di collaborazione tra Ministero della Salute e Regione Emilia-Romagna, che costituisce parte integrante della convenzione stessa.

La presente convenzione, composta da 11 articoli e 6 allegati (Accordo di collaborazione tra Ministero della Salute e Regione Emilia-Romagna, Progetto esecutivo, Piano Finanziario, Format ministeriale per la rendicontazione, Linee guida ministeriali per la rendicontazione, Atto aggiuntivo di inserimento 5^ comma art.1) è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per la Regione Emilia-Romagna

Il Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica

Dott.ssa Adriana Giannini*

Per l'Unità Operativa

a) Per l'Unità Operativa Regione Sicilia (U.O. 7.A)

Dott. Salvatore Giglione*

b) Per l'Unità Operativa ASP di Enna (U.O. 7.B)

Dott.ssa Giovanna Fidelio *

* Firma apposta digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

CONVENZIONE

per la realizzazione del progetto **“INTERVENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEL DISAGIO PSICHICO PERINATALE E SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ E PATERNITÀ FRAGILE DA PARTE DELLA RETE DEI SERVIZI DEL PERCORSO NASCITA E DELLE CURE PRIMARIE”** di cui al programma 2015 del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) approvato con D.M. del 11 maggio 2015, **CUP E45I15000060001**

TRA

La Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, C.F. 80062590379 (di seguito nominata "DGCPSW-RER"), nella persona del Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, Dott.ssa Adriana Giannini, domiciliata per la carica in Bologna, Viale Aldo Moro, n. 21, sulla base di quanto disposto dalla delibera della Giunta Regionale n. 1889 del 14 novembre 2016

E

Regione Sicilia (U.O. 7.A), C.F. 80012000826 nella persona del Dirigente Generale, Dott. Salvatore Giglione, domiciliato per la carica in Palermo, Via Mario Vaccaro, 5

E

ASP di Enna (U.O.7B), C.F. 01151150867 nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Fidelio Giovanna, domiciliato per la carica domiciliato per la carica in Enna, Viale Diaz n.7/9

costituenti l'Unità Operativa nr. 7

(Ente assegnatario del finanziamento è l' ASP di Enna)

PREMESSO che:

- con la legge 26 maggio 2004, n.138, è stato istituito presso il Ministero della Salute il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) ora Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le Università, con gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca, pubbliche e private, nonché con gli organi della sanità militare;
- il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM), opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della Salute;
- il programma 2015 del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) è stato approvato con Decreto Ministeriale del 11 maggio 2015;
- espletate le attività propedeutiche alla raccolta delle proposte progettuali finalizzate alla realizzazione del Programma di attività 2015, secondo le modalità previste nel suddetto D.M., il Comitato Scientifico del CCM, nella seduta del 3 settembre 2015, ha valutato le proposte progettuali pervenute e quindi approvato la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento;

- tra i progetti ammessi a finanziamento vi è il progetto proposto dalla Regione Emilia Romagna denominato "Intervento per il riconoscimento del disagio psichico perinatale e sostegno alla maternità e paternità fragile da parte della rete dei servizi del percorso nascita e delle cure primarie" (d'ora in avanti Progetto);
- al Progetto è stato attribuito dalla competente struttura ministeriale il Codice unico di progetto (CUP) **E45I15000060001**;
- tra il Ministero della Salute e la Regione Emilia-Romagna, in qualità di Ente partner della ricerca e responsabile della conduzione del progetto, è stato stipulato apposito Accordo di collaborazione (Allegato 1, parte integrante della presente convenzione), registrato dall'Ufficio centrale del Bilancio il 29 gennaio 2016, al visto nr.97, così come integrato con atto aggiuntivo del 30 marzo 2016 (Allegato 6 parte integrante della presente convenzione);
- l'Accordo di collaborazione contiene quali parti integranti il Piano esecutivo ed il Piano finanziario del Progetto, dettagliati per Unità operativa;
- le attività progettuali sono state avviate in data 24 marzo 2016, secondo quanto richiesto dal Ministero con lettera prot. 0003561/2016;
- la presente convenzione disciplina i rapporti di collaborazione fra la Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare (DGCPW-RER) e l'Unità Operativa (U.O.) nr. 7, costituita dalla Regione Sicilia (U.O. 7.A) e dalla ASP di Enna (U.O.7.B), al fine della buona conduzione del Progetto in coerenza con quanto contenuto nell'Accordo di collaborazione tra il Ministero e la Regione Emilia-Romagna;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Oggetto)

1. Le parti condividono ed accettano il contenuto del Progetto "Intervento per il riconoscimento del disagio psichico perinatale e sostegno alla maternità e paternità fragile da parte della rete dei servizi del percorso nascita e delle cure primarie"
2. L'Unità Operativa (U.O.) 7 costituita dalla Regione Sicilia (U.O. 7.A) e dalla ASP di Enna (U.O. 7.B), si impegna a realizzare, sotto la diretta supervisione della DGCPW-RER, le attività di competenza dettagliatamente descritte nel Piano esecutivo e gestirà le spese relative secondo il Piano finanziario, parti integranti del Progetto,

Articolo 2 (Durata)

1. Le attività progettuali decorrono dal 24 marzo 2016 e termineranno il 23 marzo 2018.
2. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e durata contestuale all'Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione Emilia-Romagna, pertanto la presente convenzione scadrà il 23 marzo 2018.

Art.3 (Referenti delle attività tecnico-scientifiche, amministrative ed economiche)

1. Il referente scientifico del progetto è la Dott.ssa Silvana Borsari, afferente al Servizio Assistenza Territoriale della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna; il referente amministrativo del progetto è la Dott.ssa Cristina

Predieri afferente alla Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale della Regione Emilia-Romagna.

2. I referenti delle attività tecnico scientifiche in capo alla Unità Operativa (U.O.) 7 sono:

la Dott.ssa Dardanoni Gabriella, afferente a Regione Sicilia (U.O. 7.A)

il Dott. Licenziato Roberto, afferente a ASP di Enna (U.O. 7.B)

Il referente per la gestione amministrativa e la gestione delle risorse finanziarie è la Dott.ssa Maria Ferrigno Moscatello, afferente ASP di Enna (U.O. 7.B)

Articolo 4 (Attività, relazioni e verifiche)

1. L'U.O. 7, per effetto di quanto stabilito nel richiamato Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione Emilia-Romagna, si impegna a:

- portare a termine entro la data di scadenza la realizzazione delle attività progettuali oggetto della presente convenzione, così come descritte in dettaglio nel Progetto Esecutivo approvato dal Ministero della Salute;

- trasferire, mensilmente, alla DGCPWSW-RER tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto;

- trasmettere alla DGCPWSW-RER, entro 15 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre di attività, un rapporto tecnico corredato di relativo abstract ed un rapporto finanziario, secondo i rispettivi modelli predisposti dal Ministero ed allegati alla convenzione;

- trasmettere alla DGCPWSW-RER, entro 30 giorni successivi alla scadenza della presente convenzione, un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti corredato di relativo abstract su tutta l'attività svolta nel periodo di vigenza della convenzione stessa unitamente ad un rendiconto finanziario finale relativo a tutte le spese sostenute.

2. I rapporti finanziari di cui ai precedenti alinea dovranno essere redatti sulla base della modulistica predisposta dal Ministero e secondo le voci di spesa indicate nel piano finanziario previsto nel Progetto, fermo restando che il Ministero rimborserà unicamente le somme effettivamente spese e documentate e che rispettano le indicazioni di cui all'Accordo, così come integrato con Atto aggiuntivo, stipulato tra il Ministero della Salute e la Regione Emilia-Romagna. Tali rapporti dovranno essere presentati dalla ASP di Enna (U.O. 7.B), ente assegnatario del finanziamento.

3. La documentazione a supporto delle spese effettuate dovrà essere custodita dalla ASP di Enna (U.O. 7.B) a cura del referente per la gestione amministrativa Dott.ssa Maria Ferrigno Moscatello presso l'ufficio amministrativo che sarà indicato in calce ai rendiconti presentati, e dovrà essere resa disponibile per ogni eventuale verifica regionale o ministeriale.

4. Nell'ipotesi in cui i rapporti e/o i rendiconti non siano considerati esaustivi dal Ministero o dalla DGCPWSW-RER, Regione Sicilia (U.O. 7.A) e ASP di Enna (U.O. 7.B), ognuno per la sua competenza, dovranno fornire tempestivamente a Regione le integrazioni e i chiarimenti necessari.

5 Il piano finanziario relativo al progetto, potrà essere modificato una sola volta, previa autorizzazione del Ministero della Salute che valuterà la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità. La richiesta di variazione compete alla DGCPWSW-RER e dovrà essere presentata al Ministero prima degli ultimi 90 giorni della data di fine validità dell'Accordo. La suddetta modifica, inoltre sarà efficace solo successivamente all'autorizzazione comunicata dal Ministero.

6. La DGCPWSW-RER si impegna ad informare tempestivamente l'UO 5 in merito ad eventuali richieste di adattamenti delle attività progettuali oggetto della presente convenzione, avanzate dal Ministero in base ai risultati conseguiti in corso d'opera, concordandole con l'UO 5.

Articolo 5 (Modalità di erogazione del finanziamento)

1. Per l'esecuzione delle attività progettuali di cui all'art. 1, la DGCPWSW-RER erogherà alla ASP di Enna (U.O. 7.B) la quota del finanziamento statale di spettanza, pari ad Euro 12.000,00 (dodicimila,00), quale rimborso delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, come risultanti dai rendiconti finanziari presentati.

2 L' ASP di Enna (U.O. 7.B) dichiara che le attività di cui alla presente convenzione non sono soggette ad I.V.A., ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto si tratta di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.

3. Il finanziamento di cui al primo comma sarà erogato alla ASP di Enna (U.O. 7.B) subordinatamente all'effettivo accredito nel Bilancio regionale delle tre tranches del finanziamento statale, secondo le modalità di seguito riportate:

- 30% dell'importo complessivo, pari ad Euro 3.600,00 (tremilaseicento,00), ad avvenuta sottoscrizione della presente convenzione, accompagnata dalla dichiarazione di conservazione della documentazione di spesa;

- 40% dell'importo complessivo, pari ad Euro 4.800,00 (quattromilaottocento,00), dopo il primo anno di attività, successivamente alla valutazione positiva da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari di cui all'art.4, e subordinatamente alla verifica, attraverso i rendiconti finanziari presentati dalla UO, che le somme già pagate e/o impegnate sono almeno pari al 30% dell'intero importo finanziato alla ASP di Enna (UO 7.B);

- 30% dell'importo complessivo, pari ad Euro 3.600,00 (tremilaseicento,00), nella misura del saldo delle spese effettive sostenute, rendicontate ed approvate, alla conclusione del progetto, previa approvazione da parte del Ministero della Salute della Rapporto tecnico finale e del Rendiconto finanziario finale.

4. In caso di valutazione negativa da parte del Ministero della documentazione di cui all'art. 4, dei rapporti tecnici, dei rendiconti economici e degli abstract, DGCPWSW-RER sospende l'erogazione del finanziamento.

5. In ogni caso il ritardo, la sospensione o la revoca dell'erogazione dei finanziamenti ministeriali determinerà, contestualmente l'esonero, temporaneo o definitivo, della DGCPWSW-RER dall'obbligo di liquidazione degli importi previsti per la ASP di Enna (U.O. 7.B).

6. Qualora il Ministero non valutasse positivamente le relazioni di cui all'art.4, l' ASP di Enna (U.O. 7.B) si impegna a restituire alla Regione Emilia-Romagna le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo le modalità ed i tempi che saranno comunicati per iscritto dalla Regione stessa.

7. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata o irregolare attuazione della presente convenzione.

Art. 6 (Proprietà dei risultati del progetto)

1. I risultati del progetto, ivi incluse le relazioni di cui all'articolo 4, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla U.O. 7 nell'ambito o in occasione dell'esecuzione della presente convenzione, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

2. È fatto comunque obbligo alla U.O. 7 di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili alla DGCPW-RER, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero della Salute.

3. È fatto obbligo alla U.O. 7 di richiedere, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la preventiva autorizzazione al Ministero, per il tramite della DGCPW-RER, prima della diffusione parziale o totale dei dati relativi al progetto.

4. Qualsiasi documento o prodotto inerente il progetto deve contenere l'indicazione: "Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute - CCM".

Articolo 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari e codice unico di progetto)

1. Le parti s'impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni e di quelle sul Codice Unico di Progetto di cui alla Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Articolo 8 (Risoluzione)

1. Costituisce motivo di risoluzione della presente convenzione l'accertamento da parte del Ministero e/o della Regione Emilia-Romagna che lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 non avvenga, per qualsiasi causa, secondo i tempi e le modalità dell'Accordo.

2. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'articolo 4, di grave violazione degli obblighi di cui alla presente convenzione, per cause imputabili alla U.O.7, che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, la Regione Emilia-Romagna intima per iscritto alla U.O. 7, a mezzo di raccomandata a/r o posta elettronica certificata, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso

inutilmente detto termine, la presente convenzione si intende risolta di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.

4. E' espressamente convenuto che in caso di risoluzione della presente convenzione, l'ASP di Enna (U.O.7.B) ha l'obbligo di provvedere, entro cinquanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione della convenzione.

Articolo 9 (Controversie)

1. Per ogni controversia che possa verificarsi in ordine all'adempimento della presente convenzione, le parti eleggono il Foro di Bologna.

Articolo 10 (Registrazione)

1. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, a cura della Parte che avrà avuto interesse alla registrazione.
2. L'imposta di bollo, se dovuta, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n.642 e successive modificazioni, verrà assolta a carico dell'ente su cui ricade l'obbligo dell'assolvimento, "ASP di Enna", in modalità virtuale secondo autorizzazione - Agenzia delle Entrate prot. n. 0024075 del 12/07/2013.

Articolo 11 (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione si rinvia all'Accordo di collaborazione tra Ministero della Salute e Regione Emilia-Romagna, che costituisce parte integrante della convenzione stessa.

La presente convenzione, composta da 11 articoli e 6 allegati (Accordo di collaborazione tra Ministero della Salute e Regione Emilia-Romagna, Progetto esecutivo, Piano Finanziario, Format ministeriale per la rendicontazione, Linee guida ministeriali per la rendicontazione, Atto aggiuntivo di inserimento 5[^] comma art.1) è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per la Regione Emilia-Romagna

Il Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica

Dott.ssa Adriana Giannini*

Per l'Unità Operativa

a) Per l'Unità Operativa Regione Sicilia (U.O. 7.A)

Dott. Salvatore Giglione*

b) Per l'Unità Operativa ASP di Enna (U.O. 7.B)

Dott.ssa Giovanna Fidelio *

* Firma apposta digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.